



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CALIENDO, CASTALDI, DI GIROLAMO, DI NICOLA, BALBONI, PAGANO, BAGNAI, CUCCA, DE PETRIS, QUAGLIARIELLO, D’ALFONSO, NENCINI, PILLON, MODENA e DAL MAS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2021**

Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell’applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e di Chieti

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, è finalizzato a differire di ulteriori due anni, dal 14 settembre 2022 al 14 settembre 2024, per le circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e di Chieti, nonché per le relative sedi distaccate, l’efficacia degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concer-

nente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Il maggiore onere indicato nella norma, riguardante le spese di funzionamento delle sedi, è pari a euro 443.333 per l’anno 2022, a euro 1.520.000 per l’anno 2023 e a euro 1.076.667 per l’anno 2024.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, primo periodo, le parole: « a decorrere dal 14 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 14 settembre 2024 »;

*b)* dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024 ».

2. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022, di euro 1.520.000 per l'anno 2023 e di euro 1.076.667 per l'anno 2024. Al relativo onere, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00